

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2006, proposto da:
Salim Muhammad, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Grispo, con
domicilio Ex Lege in Latina, Segreteria Tar Latina;
contro
Ministero Interno, Questura di Latina , n.c. ;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DECRETO del Questore di Latina n. G017932 DATATO 12.05.06 DI RIFIUTO
ISTANZA PERMESSO DI SOGGIORNO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/04/2008 il dott. Maria
Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, a seguito di richiesta nominativa avanzata dall'azienda
agricola Perquoti Patrizia, ai sensi degli artt. 22 e 24 D.Lgs. 286/1998,
flussi d'ingresso anno 2004, e relativa autorizzazione al lavoro prot.
85/2003 del 28 aprile 2004 della Direzione Provinciale del Lavoro di
Latina, otteneva, presso la competente Rappresentanza Diplomatica
Italiana in Pakistan, il visto di ingresso in Italia per lavoro
subordinato. Successivamente avanzava istanza diretta ad ottenere il
permesso di soggiorno, che tuttavia gli veniva negato con il
provvedimento qui impugnato, poiché, da accertamenti esperiti dalla
locale D.I.G.O.S. era emersa la contraffazione dell'autorizzazione al
lavoro summenzionata.
Con ordinanza collegiale r.o. 14/2007 veniva accolta l'istanza di
sospensiva.
Nella pubblica udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deduce il ricorrente violazione di legge, illogicità manifesta dell'atto,
abuso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 L.
241/1990.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Infatti, risulta piuttosto
verosimile l'assenza di qualunque coinvolgimento del ricorrente nella
falsificazione dell'autorizzazione al lavoro, posto che il medesimo si
trovava all'estero all'epoca dell'adozione di tale provvedimento e che il
pubblico ministero, nell'ambito del procedimento penale instauratosi nei
suoi confronti proprio in relazione ai fatti attinenti a tale
autorizzazione falsificata, ha depositato presso il tribunale ordinario
di Latina, all'ufficio gip, richiesta di archiviazione.
In ogni caso, la ditta edile del Signor Venerelli Antonio si è dimostrata
disponibile ad assumere quale muratore l'extra comunitario qui

ricorrente.

Vi sono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 04/04/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario

Maria Grazia Vivarelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO